

titolo 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-*bis* »;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) una dichiarazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti di non essere residente in Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-*bis*. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2001, e produce effetti salvo revoca;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel secondo periodo, le parole: « La predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « La predetta dichiarazione ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli interessi, premi ed altri frutti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

ARTICOLO 11.

(Definizioni).

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) « interessati », le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) « intermediari », le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;

c) « d.l. n. 429 del 1982 », il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

d) « d.l. n. 167 del 1990 », il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,

recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

e) « d.l. n. 143 del 1991 », il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) « d.lgs. n. 213 del 1998 », il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

g) « d.lgs. n. 319 del 1998 », il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

h) « d.lgs. n. 74 del 2000 », il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

ARTICOLO 12.

(*Rimpatrio*).

1. Nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini

di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità.

2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

ARTICOLO 13.

(*Adempimenti*).

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico diricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 14.

(Effetti del rimpatrio).

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non

è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei proce-

dimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.

6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale.

8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti

dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

ARTICOLO 15.

(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero).

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.

2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.

3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed

effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

ARTICOLO 16.

(Regolarizzazione di altre attività).

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

ARTICOLO 17.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).

1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

ARTICOLO 18.

(Assegnazione dei titoli).

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.

3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.

4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 19.

(Disciplina sanzionatoria).

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati »;

b) al comma 4, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione am-

ministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati ».

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.

ARTICOLO 20.

(Vincoli di destinazione e rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa).

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di

finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

ARTICOLO 22.

(Società per la cartolarizzazione).

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. *(Società per la cartolarizzazione)* – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euri avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.

2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda

crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.

4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.

5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1.

10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti

pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.

11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 23.

(Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può dare indirizzi a società da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidità.

ARTICOLO 24.

(Anticipo del contributo straordinario all'INPS).

1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1.

ARTICOLO 25.

(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui rimborso è effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.

4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 26.

(Norma finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 9 e 10, valutate in lire 93 miliardi per l'anno 2001, in lire 288 miliardi per l'anno 2002 ed in annue lire 186 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per l'anno 2001 mediante utilizzo di parte delle entrate recate dagli articoli relativi all'emersione di attività detenute all'estero, all'uopo intendendosi corrispondentemente

ridotto l'importo da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 20, e per gli anni successivi con quota parte dei risparmi di spesa per interessi conseguenti dal predetto articolo 10.

ARTICOLO 27.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1654 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Conversione in euro dei valori bollati).* — 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura ».

All'articolo 2, comma 9, le parole: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute » sono sostituite dalle seguenti: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti ».

All'articolo 5, al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola "filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici" ».

All'articolo 8, comma 3, le parole: « quindicimila euri » sono sostituite dalle seguenti: « quindicimila euro » e le parole: « articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ».

All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettera b), le parole: « emanato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: « d.l. » e « d. lgs » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « decreto-legge » e « decreto legislativo »;

al comma 1, la lettera f) è soppressa.

All'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo la parola: « nonché » è inserita la seguente: « per ».

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

nella rubrica, le parole: « vincoli di destinazione e » sono soppresse.

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « 10.000 euri » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

L'articolo 26 è soppresso.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie ».

(A.C. 1654 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO DEL
SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

ART. 1-bis.

*(Conversione in euro dei valori bollati
e postali)*

*Al comma 1, sostituire le parole da:
ovvero il rimborso in euro fino alla fine del
comma con le seguenti: al netto dell'aggio
a suo tempo percepito, previa verifica*

dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti. 1-bis. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controlli finalizzati a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fasi di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

1-bis. 1. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: sesto mese con le seguenti: secondo mese.

1-bis. 2. La Commissione.

ART. 3.

(Chiusura del sistema dei pagamenti « BI-REL » e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Differimento del termine di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218) – 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: « dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° aprile 2002 ».*

3. 01. Manzini.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

ART. 9.

(Disposizioni in materia di equalizzatore).

Sopprimere il comma 3.

9. 1. Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Pistone, Grandi, Lettieri.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 *(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati)* — 1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. »;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità.

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel secondo periodo le parole: « la predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « la predetta dichiarazione ».

2. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

« a) da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. »

3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b), sono sostituite dalla seguente:

« a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. »

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. »

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per l'individuazione dei paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati.

10. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani). — 1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità per la verifica della sussistenza del requisito della residenza dell'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano che attestino di non essere residente in Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui al comma 1.

10. 01. Romano.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

ART. 11.

(Definizioni).

Sopprimere gli articoli da 11 a 20.

* **11. 4.** Benvenuto, Pinza, Agostini, Grandi, Lettieri, Pistone, Siniscalchi.

Sopprimere gli articoli da 11 a 20.

* **11. 6.** Fanfani, Bressa.

Sopprimerlo.

** **11. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

** **11. 2.** Soda.

Sopprimerlo.

** **11. 3.** Boato.

Sopprimerlo.

** **11. 7.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le società di gestione del risparmio fino alla fine della lettera con le seguenti: le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e le Poste italiane S.p.a.;

11. 5. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

ART. 12.

(Rimpatrio).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **12. 5.** Soda.

Sopprimerlo.

* **12. 11.** Boato.

Sopprimerlo.

* **12. 23.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: detenute almeno dal 1° agosto 2001.

12. 18. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.

12. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990 con le seguenti: con l'osservanza degli adempimenti e delle modalità stabilite dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

12. 19. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

12. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

12. 6. Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

***12. 7.** Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

***12. 20.** Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

12. 17. Agostini, Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

* **12. 8.** Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

* **12. 12** Boato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento.

12. 9. Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , che non è deducibile, né compensabile con le seguenti: oltre ad una somma pari alle imposte evase, entrambe non deducibili né compensabili.

12. 24. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito da dichiarare in futuro.

12. 22. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al presente capo costituiscono rimpatrio di denaro e attività finanziarie solamente i trasferimenti effettuati mediante movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circo-

lari emessi da enti o istituti esteri o comunque con passaggio diretto tra intermediario estero e italiano, con esclusione quindi dei trasferimenti al seguito.

12. 21. Kessler, Finocchiaro.

Sopprimere il comma 2.

12. 13. Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 60 per cento.

12. 16. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 40 per cento.

12. 4. Giordano, Russo Spina.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 36 per cento.

12. 14. Soda.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 24 per cento.

12. 15. Soda.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 20 per cento.

12. 10. Soda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: oltre al pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

12. 25. Fanfani, Bressa.

ART. 13.

(Adempimenti).

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Giordano, Russo Spina.

Sopprimerlo.

* **13. 4.** Soda.

Sopprimerlo.

* **13. 9.** Boato.

Sopprimerlo.

* **13. 15.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservate;

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: riservata.

** **13. 2.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservate;

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: riservata.

** **13. 5.** Soda, Agostini, Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservate;

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: riservata.

** **13. 10.** Boato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività finanziarie rimpatriate, aggiungere le seguenti: indicando l'origine dei capitali indicati nella dichiarazione medesima.

13. 16. Sinisi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre al mandato per il pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

13. 17. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività e gli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

13. 20. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella dichiarazione gli interessati devono indicare l'intermediario estero presso cui detengono le attività da rimpatriare, identificando anche il tipo di rapporto con esso intrattenuto.

13. 18. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data indicata dall'articolo 12, comma 1.

13. 19. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la somma di cui all'articolo 12, comma 1 *con le seguenti:* le somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

13. 21. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: articolo 12, comma 1, *aggiungere le seguenti:* depositando il relativo elenco degli interessati di cui al comma 1,

13. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli intermediari restano obbligati solidalmente con gli interessati, verso l'amministrazione finanziaria, per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 12 in conseguenza del rimpatrio.

13. 23. Fanfani, Bressa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il termine stabilito *fino a:* senza indicazione dei *con le seguenti:* all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca di Italia, entro il termine di dichiarazione dei sostituti di imposta, l'ammontare com-

pletivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, versate ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, indicando esattamente i.

13. 24. Fanfani, Bressa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ammontare complessivo *fino alla fine del comma con le seguenti:* copia di tutte le dichiarazioni di cui al comma 1 ricevute e l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate.

13. 7. Soda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: senza *con la seguente:* con.

13. 8. Soda, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È costituita presso l'amministrazione finanziaria un'apposita anagrafe dei nominativi, al fine di identificare eventuali collegamenti con reati di terrorismo ed altri gravi reati.

13. 11. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Gli interessati sono comunque tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria al fine di sottoporre l'ammontare delle somme rimpatriate, per un periodo non superiore a cinque anni, alla eventualità che delle stesse possa essere accertata successivamente la provenienza illecita e che debba procedersi a confisca.

13. 25. Sinisi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. Chiunque si interponga o sostituisca al titolare dei capitali